

INTRODUZIONE

Questo libro è animato dall'intento di esaminare in modo sistematico e approfondito il diritto tributario islamico, ponendo particolare attenzione ai suoi fondamenti religiosi, etici ed economici e alla funzione della *zakât* (elemosina legale, decima religiosa, purificazione dei beni) istituto cardine nella tradizione fiscale musulmana. L'analisi si muove lungo un percorso che intende mettere in luce l'intrinseco legame tra fede, diritto e fiscalità nell'Islam, evidenziando come la concezione dell'obbligazione tributaria in ambito islamico si discosti radicalmente dal paradigma secolarizzato proprio dei sistemi giuridici occidentali contemporanei.

L'interesse per tale materia non è solo teorico o dogmatico. La crescente rilevanza del diritto islamico in contesti giuridici ed economici diversi da quelli di matrice musulmana impone una riflessione approfondita sul ruolo che le norme religiose possono svolgere, anche indirettamente, all'interno di sistemi giuridici pluralisti¹. La presenza sempre più numerosa di cittadini e residenti musulmani nei Paesi europei, unita alla progressiva diffusione di istituzioni e pratiche coerenti con la *Shari'a* (Via tracciata da Dio) contribuisce a ridefinire il perimetro dei rapporti tra ordinamenti statali e principi religiosi, anche in ambiti tradizionalmente ritenuti di esclusiva competenza pubblica, quale quello tributario².

¹ Sulle relazioni tra diritto, etica e dialogo interculturale, v. MEZZETTI L., *Diritto islamico, storia, fonti, istituzioni, società*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 1 ss.; D'ARIENZO M., *Zucherberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell'era digitale*, in *Diritto e religioni*, n. 1, 2019, pp. 384 ss.; ID., *Pluralismo religioso e dialogo interculturale. L'inclusione giuridica delle diversità*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2018, pp. 47 ss.; MANTINEO A., MONTENSANO S. (a cura di), *L'Islam. Dal pregiudizio ai diritti. Atti del Campus di Studio IUS/11 (Stilo, 18-21 maggio 2016)*, Luigi Pellegrini editore, Cosenza, 2018, pp. 123-152; ID., *L'economia islamica nella globalizzazione dei mercati*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2017, pp. 523-552; AA.VV., *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, in AMATO G., CARDIA C. (a cura di), *L'unità del diritto*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, Tre-Press, Roma, 2017, pp. 23 ss.; INGOGLIA A., FERRANTE M. (a cura di) *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa*, Libreria universitaria edizioni, Padova, 2017, pp. 5 ss.; MUSSELLI L., *Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai concordati alla problematica islamica*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 9 ss.; ANSELMO D., *Shari'a e diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 37 ss.; CILARDO A., *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica Italiana e le associazioni islamiche*, ESI, Napoli, 2002, pp. 25 ss.

² Sul punto, v. CENSIS., *Diritto musulmano e dei Paesi islamici. Fonti – Statuto personale – Diritto*

In questo contesto, la *zakât* si configura non soltanto come uno degli obblighi religiosi fondamentali dell'Islam – al pari della preghiera (*ṣalât*), del digiuno (*ṣawm*), della testimonianza di fede (*shahāda*) e del pellegrinaggio (*hajj*) – ma anche come una forma di imposizione fiscale con finalità redistributive e solidaristiche. Lungi dal costituire un semplice atto di beneficenza o di carità volontaria, la *zakât* è un obbligo giuridico-religioso che integra la struttura della fiscalità islamica, con ricadute pratiche e sistemiche di primaria importanza sul sistema socio-economico.

Il quadro teorico di riferimento dell'Islam non ammette, infatti, una netta distinzione tra diritto e religione. La *Shari'a* – intesa come corpus di norme divine che regolano l'intero comportamento umano – rappresenta la fonte suprema del diritto e dell'etica, fornendo i criteri non solo per la condotta personale e sociale, ma anche per la regolazione dei rapporti economici e fiscali³. In tal senso, la nozione stessa di proprietà è profondamente diversa da quella che domina la visione giuridica occidentale: l'essere umano è considerato *khalifa*, ossia amministratore fiduciario delle ricchezze create da Dio, e non titolare di un diritto soggettivo assoluto e illimitato⁴. Tale concezione si traduce nell'obbligo religioso-morale di

penale, Bonanno editore, Acireale, 2017, pp. 1 ss.; CILARDO A., *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze diintesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche*, ESI, Napoli, 2002, pp. 1 ss.; BELAID S., *Islam et droit*, Centre de Publications Universitaire, Tunis, 2000, p. 284; BENMANSOUR H., *L'économie musulmane et la justice sociale*, Dialogues Editions, Parigi, 1990, pp. 23 ss.

³ In argomento, cfr. RICUCCI R., *Religione e politica nell'Islam territoriale. Differenze tra le prime e le seconde generazioni*, in *Quaderni di sociologia*, n. 66, 2014, p. 76; COLAIANNI N., *La laicità al tempo della globalizzazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2009, pp. 2 ss.; PICCOZZA P., RIVETTI G. (a cura di), *Religione cultura e diritto tra globale e locale*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 46 ss.; CASTRO F., *Il modello islamico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 24; TEDESCHI M., *Confessioni religiose/VIII Islam*, in *Enciclopedia giuridica*, Agg. XI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2003, p. 6; VERCELLIN G., *Istituzioni del mondo musulmano*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 10 ss.; MILLIOT L., BLANC F.P., *Introduction à l'étude du droit musulman*, Dalloz, Paris, 2001, p. 23. Vedi anche: D'ARIENZO M., *Appartenenza religiosa e reti sociali dei migranti*, in *Diritto e religioni*, n. 2, 2016, pp. 270-290; FUCCILLO A., *Il cibo degli Dei. Diritto, religioni e mercati*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 15 ss.; BRANCA P., *A proposito di «dialogo»*, nel vol. ANGELUCCI A., BOMBARDIERI M., TACCHINI P. (a cura di), *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia, 2014, pp. 165-179; FUCCILLO A. (a cura di), *I mercanti del tempio. Economia, diritto e religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 5 ss.; MARABELLO S., RICCIO B., *Migration and Development: Reflections on an Ambivalent Relationship*, in BENADUSI M., BRAMBRILLA C., RICCIO B. (a cura di), *Disasters, Development and Humanitarian Aid. New Challenges for Anthropology*, Guaraldi, Rimini, 2011, pp. 183 ss.; DE HAAS H., *Migration and Development: a Theoretical Perspective*, Working Paper n. 9, International Migration Institute, Oxford, 2008, pp. 1 ss.

⁴ Cfr. ARISTOTELE, *Politica*, I, II, 1253 b, 3 (1), La terza, Bari, 1948, con traduzione, note e proemio di Vincenzo Costanzi, pp. 6 ss. Vedasi anche ORLANDI M., *La kafala di diritto islamico, tra diritto internazionale privato e diritto Europeo*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 1 ss.; MEZZETTI L., *Tradizioni giuridiche e fonti del diritto*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 43 ss.; DONINI V.M., SCOLART D., *La Shari'a e il mondo contemporaneo. Sistemi giuridici dei paesi Islamici*, Carocci, Roma, 2020, pp. 21 ss.; ROSSI-LANDI F., *Ideologia*, Isedi, Milano, 1978, p. 5.

impiegare le proprie risorse in modo equo, con l'obiettivo di sostenere la comunità (*ummah*) e promuovere la giustizia sociale⁵.

Un altro elemento distintivo del diritto tributario islamico risiede nella natura "etica" dell'imposizione. A differenza dei sistemi fiscali secolarizzati, nei quali l'obbligazione tributaria è espressione dell'imperium statale e viene legittimata secondo criteri di legalità formale e capacità contributiva, nell'Islam il tributo ha una funzione spirituale e sociale inscindibile. Esso si colloca in una dimensione normativa che impone di distinguere tra comportamenti leciti (*ḥalāl*) e illeciti (*ḥarām*), tra ricchezza "pura" e ricchezza "impura", tra giustizia distributiva e accumulazione egoistica⁶. La *zakāt* rappresenta, in questo quadro, lo strumento principale per la purificazione dei beni e per la realizzazione del principio solidaristico che permea l'intera architettura islamica della giustizia⁷.

Un ulteriore aspetto di rilevanza è costituito dal progressivo riconoscimento internazionale della *zakāt* come tributo avente una sua autonoma dignità giuridica. In tale direzione si colloca la Convenzione bilaterale tra Italia e Arabia Saudita contro le doppie imposizioni, firmata a Riad il 13 gennaio 2007 e ratificata con legge n. 159 del 23 ottobre 2009, che rappresenta un precedente significativo nel panorama giuridico internazionale. La Convenzione, infatti, include esplicitamente la *zakāt* tra i tributi che possono rientrare nel meccanismo di esenzione o detrazione previsto dagli accordi per evitare la doppia imposizione, riconoscendone così una natura fiscale equiparabile, sotto determinati profili, a quella dei tributi statali ordinari.

L'approccio metodologico adottato in questo lavoro è di tipo interdisciplinare: all'analisi giuridico-positiva del diritto islamico e dei suoi istituti fiscali, si

⁵ NOTO, S., *Tra economia della religione ed economia religiosa. Spigolature italiane di storia e teoria economica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, n. 10, 2020, pp. 1 ss.; AYSAN A.F., DISLI M., DUYGUN M., OZTURK H., *Religiosity versus rationality: Depositor behavior in Islamic and conventional banks*, in *Journal of Comparative Economics*, Vol. 46, no. 1, 2018, pp. 1-19; LOHLKER R., *Shari'ah und Moderne: Diskussionen über Schwangerschaftsabbruch, Versicherung und Zinses*, Steiner, Stuttgart, 1996, p. 86.

⁶ Preme precisare che i termini *ḥalāl* e *ḥarām* hanno un significato importante per i Musulmani, non riferendosi esclusivamente al cibo ma trovando applicazione in ogni settore della vita.

⁷ Numerosi sono i versetti del Corano che sollecitano i Musulmani a fare atti di carità e a condividere i propri beni donando una "decima", tra questi vanno ricordati: "eseguite la preghiera, pagate la decima" (Cor. II, 43); "O voi che credete donate delle cose buone che avete guadagnato" (Cor. II, 267); "Qualsiasi cosa diate in elemosina o qualsiasi voto facciate, Dio lo sa" (Cor. II, 270); "Se le elemosine le farete pubblicamente, buona cosa è questa; ma se le farete in segreto dando dei vostri beni ai poveri, questa è cosa migliore e per voi servirà d'espiazione per le vostre colpe" (Cor. II, 271); "(...) quel che donerete di bene sarà a vostro vantaggio (...) dovete donare soltanto per desiderio del volto di Dio" (Cor. II, 272); "In verità coloro che credono ed operano il bene, che compiono la preghiera, e pagano la decima, avranno la loro ricompensa presso il Signore" (Cor. II, 277); "E dà al consanguineo il suo diritto e al povero ancora e al viandante" (Cor. XXX, 38) "i quali compiono la preghiera e danno la decima e nel mondo dell'oltre credono di ferma fede" (Cor. XXXI, 4); "e quei che cibano per amor suo il meschino e il prigioniero e l'orfano" (Cor. LXXVI, 8).

accompagna un'indagine in chiave storico-religiosa e comparatistica, volta a contestualizzare la *zakât* nel più ampio panorama delle pratiche tributarie delle religioni monoteiste e nella visione economica della società. In particolare, si metteranno in luce le affinità e le divergenze con istituti simili presenti nel diritto canonico cristiano (quali le decime) e nella tradizione giudaica, con l'obiettivo di evidenziare come la religione, lungi dall'essere estranea alla fiscalità, ne costituisca in molti contesti storici e culturali la matrice originaria⁸.

La struttura dell'opera riflette tale impostazione: dopo un primo capitolo dedicato ai fondamenti religiosi ed etici dell'imposizione fiscale nell'Islam, si passerà all'analisi delle fonti normative del diritto tributario islamico e del ruolo degli organi di interpretazione della *Shari'a* in materia economica e fiscale. Seguirà una disamina specifica della *zakât*, sotto il profilo etimologico, giuridico, teologico e funzionale, e un capitolo dedicato alla rilevanza internazionale dell'istituto, con particolare riferimento alla Convenzione italo-saudita del 2007. Nella parte finale, saranno esaminati i profili fiscali della finanza islamica e le possibili interazioni tra strumenti finanziari convenzionali e istituti conformi alla *Shari'a*, anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche, come l'intelligenza artificiale e la *blockchain*, che aprono nuovi scenari per l'effettività e la trasparenza dell'obbligazione tributaria in ambito religioso e sociale.

L'intento ultimo di questa monografia è duplice: da un lato, offrire al lettore gli strumenti necessari per comprendere la logica interna del diritto tributario islamico, evitando letture superficiali o meramente esotiche; dall'altro, favorire un dialogo giuridico e culturale fondato sulla conoscenza, che riconosca la pluralità dei modelli normativi e valorizzi l'apporto delle tradizioni religiose alla costruzione di sistemi fiscali più equi, partecipativi e sostenibili.

⁸ La decima ha una sua collocazione logica nel Vecchio Testamento. Nella Bibbia, la decima (in ebraico מעשר, *ma'ăšér*, in greco δεκάτη, *dekatē*) era una tassa imposta sugli agricoltori e allevatori di bestiame della decima parte dei prodotti del suolo e del gregge per sostenere i Leviti e i sacerdoti. V. Levitico 27, 30, 32: "30 Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi, appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore. 31 Se uno vuole riscattare una parte della sua decima, vi aggiungerà il quinto. 32 Ogni decima del bestiame grosso o minuto, e cioè il decimo capo di quanto passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore". Il Nuovo Testamento non stabilisce mai una certa percentuale di guadagno da mettere da parte, ma dice soltanto che dev'essere "secondo la prosperità concessagli" (1 Corinzi 16:2). Sull'argomento, cfr. TANZI M.G., *La decima in denaro nella bibbia*, Independently published, Lecce, 2019, pp. 1 ss.